

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4854 del 27/08/2025
Oggetto	RETTIFICA DELLA DET-AMB-2025-4435 DEL 31/07/2025, AVENTE AD OGGETTO: "L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - RINNOVO DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI GOSSOLENGO (PC) - CORSO D'ACQUA: FIUME TREBBIA - USO: PISTA AEROMODELLI E PARCHEGGIO - RICHIEDENTE: A.S.D. GRUPPO AEROMODELLISTICO PIACENTINO (G.A.P.) - RINNOVO - PRATICA 13455/2023 - PROCEDIMENTO PC19T0055"
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5048 del 27/08/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventisette AGOSTO 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

OGGETTO: RETTIFICA DELLA DET-AMB-2025-4435 DEL 31/07/2025, AVENTE AD
OGGETTO: “L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - RINNOVO DI
CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI
GOSSOLENGO (PC) - CORSO D'ACQUA: FIUME TREBBIA - USO: PISTA
AEROMODELLI E PARCHEGGIO - RICHIEDENTE: A.S.D. GRUPPO
AEROMODELLISTICO PIACENTINO (G.A.P.) - RINNOVO - PRATICA
13455/2023 - PROCEDIMENTO PC19T0055”.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25/07/1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la Legge 05/01/1994, n. 37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la Legge 07/08/1990, n. 241 ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la Legge Regionale 14/04/2004, n. 7, Capo II “Disposizione in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla Legge Regionale 11/2018, la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la Legge Regionale n. 9 del 16/07/2015 art.39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011 - n. 1622 del 2015 - n. 1694 del 2017 - n. 1740 del 2018 - 28/10/2019 e n. 1717 del 2021;
- il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997”;
- la Legge Regionale 21/04/1999, n. 3 e ss.mm.ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;

- la Legge Regionale 30/07/2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (ARPAE);
- la Deliberazione Giunta Regionale n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l’inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2018 è stato approvato l’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l’adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l’adozione del presente provvedimento amministrativo;

RICHIAMATA la propria determinazione n. DET-AMB-2025-4435 del 31/07/2025, avente ad oggetto: *“L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - RINNOVO DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI GOSSOLENGO (PC) - CORSO D’ACQUA: FIUME TREBBIA - USO: PISTA AEROMODELLI E PARCHEGGIO - RICHIEDENTE: A.S.D. GRUPPO AEROMODELLISTICO PIACENTINO (G.A.P.) - RINNOVO - PRATICA 13455/2023 - PROCEDIMENTO PC19T0055”*;

PREMESSO che nel corso dell’istruttoria tecnica finalizzata con il rilascio della succitata D.D. n. 4435 del 31/07/2025 l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Occidentale ha rilasciato nulla-osta e valutazione di incidenza con propria Determinazione n. 702 del 22/11/2023 assunta al protocollo ARPAE con il n. 199836 del 24/11/2023;

PRESO ATTO dell’allegato tecnico parte integrante della succitata Determinazione n. 702 del 22/11/2023 raffigurante l’area di sorvolo;

DATO ATTO CHE, per mero errore materiale, non è stato annesso al nulla-osta e valutazione di incidenza rilasciato dall’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia occidentale con

Determinazione n. 702 del 22/11/2023 (assunto al protocollo ARPAE n. 199836 del 24/11/2023), ed accluso al Disciplinare allegato alla succitata determinazione DET-AMB-2025-4435 del 31/07/2025 quale sua parte integrante e sostanziale, l'elaborato tecnico raffigurante l'area di sorvolo (parte integrante della precitata Determinazione n. 702/2023);

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla rettifica della determinazione richiamata in oggetto;

RESO NOTO CHE:

- la Responsabile del procedimento è Chiara Melegari, Titolare dell'Incarico di Funzione ARPAE "Polo specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest";
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art 6 bis L.241/1990, nei confronti della Responsabile del procedimento e della Dirigente firmataria non sussistono situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- a. di rettificare** la propria Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2025-4435 del 31/07/2025, sostituendo il Disciplinare con quello accluso alla presente Determinazione, in cui è stato correttamente allegato il nulla-osta e valutazione di incidenza rilasciato dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia occidentale con Determinazione n. 702 del 22/11/2023 (assunto al protocollo ARPAE n. 199836 del 24/11/2023);
- b. di confermare** le restanti parti della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2025-4435 del 31/07/2025;
- c. di stabilire** che, per quanto qui disposto, il presente atto di rettifica della Determinazione

Dirigenziale n. DET-AMB-2025-4435 del 31/07/2025 adottata da ARPAE, va unito alla medesima quale sua parte integrante e sostanziale e con essa va esibito, ove richiesto, agli organi preposti al controllo;

d. di rendere noto che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;

e. di notificare il presente il presente provvedimento nei termini di legge;

f. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

dott.a Anna Callegari

(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata ad A.S.D. Gruppo Aeromodellistico Piacentino (G.A.P.) - C.F.: 91067120336, ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PC19T0055.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di area demaniale del Fiume Trebbia (sponda destra idraulica) in Comune di Gossolengo (PC), Località Molinazzo di Sotto, in un tratto identificato catastalmente al N.C.T. del precitato Comune, al foglio 24, mappale 22/p, per una superficie complessiva di 6.500 m² destinata all'attività con aeromodelli e nella cui area sono compresi: pista di 136 m di lunghezza e 10 m di ampiezza, "pistino" di accesso all'area di decollo/ atterraggio (25 m x 3,2 m) parcheggio aeromodelli, locale piccolo deposito materiali e primo soccorso/pronto intervento, parcheggio autovetture utenti e prato e verde pertinenziale, come da elaborato planimetrico allegato.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. La concessione ha la durata di anni **2 (due)** a partire dalla data di adozione del provvedimento di concessione come prescritto nella Valutazione d'Incidenza (VINCA) emessa dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia occidentale con Determinazione n. 702 del 22/11/2023.
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'occupazione risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.

2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
 - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,
 - il mancato pagamento di 2 (due) annualità di canone,
 - la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla base di delibera di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.
3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. Il canone dovuto, calcolato per l'anno 2025 ammonta a € **1.491,75**.
2. Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015; il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno.
3. L'importo del deposito cauzionale, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene quantificato, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nell'importo di € **1.491,75**.
4. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale del Concessionario, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico del Concessionario medesimo.
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza

all'Amministrazione Concedente.

2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.

6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po – AIPo - assunto al prot. ARPAE n. 104363 del 14/06/2023 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

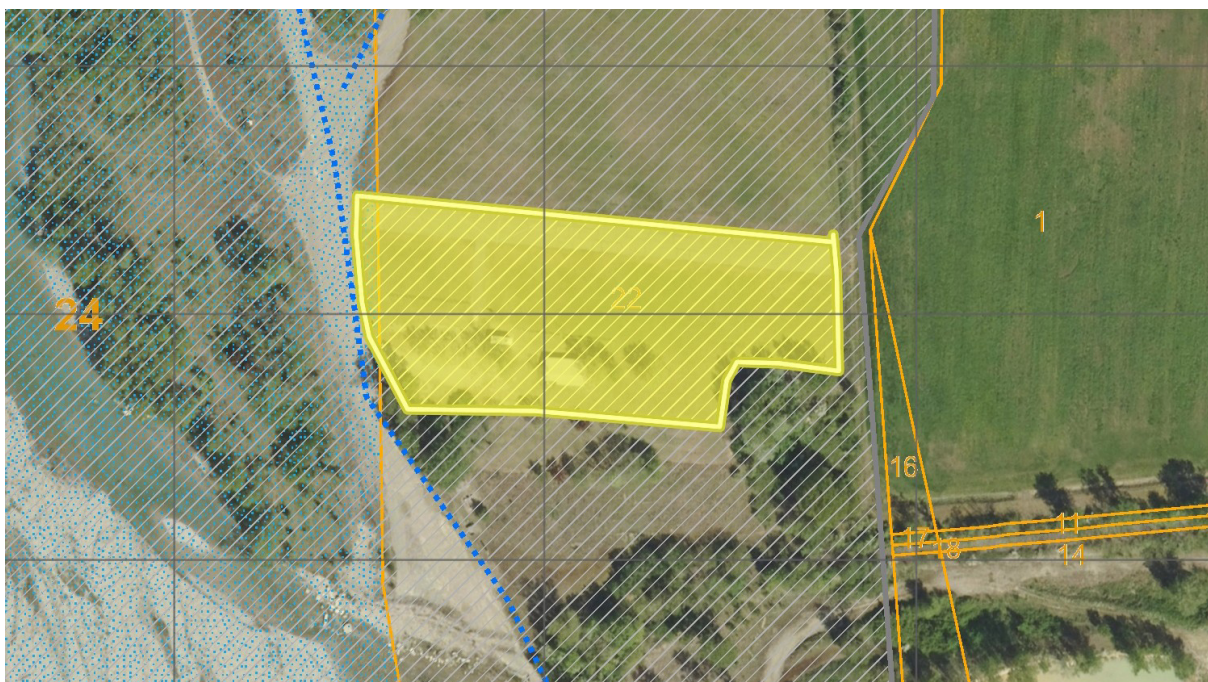
Art. 8 - Prescrizioni di ordine conservazionistico naturalistico-ambientale

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel nulla-osta e valutazione di incidenza rilasciato dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia occidentale con Determinazione n. 702 del 22/11/2023 e assunto al prot. ARPAE n. 199836 del 24/11/2023, allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

Art. 9 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

Planimetria



Il presidente *pro-tempore* di A.S.D. Gruppo Aeromodellistico Piacentino (G.A.P.) - C.F.: 91067120336, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

In data 22/08/2025, firmato per accettazione dal presidente *pro-tempore* della concessionaria.



Spett.le

**ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Unità Demanio Idrico - Piacenza
PEC: aoppc@cert.arpa.emr.it**

e, p.c.:

**ASD Gruppo Aeromodellistico Piacentino (GAP)
c/o Avv. Annalisa Gandini
PEC: gandini.annalisa@ordineavvocatipc.it**

**Ente Di Gestione per i Parchi e la
Biodiversità Emilia Occidentale
PEC: protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it**

Classifica: 6.10.20.03_Pidr-230/2019A/A-2/3/1/1

Oggetto: L.R. n.7/04 – Area Demanio Idrico – Procedimento codice: PC19T0055 – SD 13455/2023 –
Richiesta di rinnovo concessione per occupazione area demaniale di pertinenza del Fiume
Tebbia, in Comune di Gossolengo (PC). Uso: area per attività con aeromodelli.
Parere Idraulico.

Richiedente: ASD Gruppo Aeromodellistico Piacentino (GAP)

VISTA l'istanza del ASD Gruppo Aeromodellistico Piacentino (GAP), trasmessa da ARPAE/SAC Piacenza con
nota n.84431 del 15/05/2023 e assunta al prot. AIPo con n.11848 in pari data, inerente alla richiesta di
parere idraulico per il rinnovo della concessione demaniale, senza modifiche, relativa a quanto in oggetto
specificato;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle
diverse categorie", ed in particolare gli artt. 93 e segg.;

VISTE le Norme di Attuazione del P.A.I.(Piano di Assetto Idrogeologico), adottate con la deliberazione n. 18
del 26/04/2001 e modificate con Deliberazione n.5 del 07/12/2016 del Comitato Istituzionale dell'Autorità
di Bacino del Fiume Po;

VISTE le Norme del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Piacenza,
adottato dal Consiglio della Provincia di Piacenza con deliberazione n. 17 del 16/2/2009, approvato dallo

stesso Consiglio con deliberazione n. 69 del 2/07/2010 e sue successive varianti, in particolare la variante approvata con deliberazione del Consiglio Provinciale di Piacenza n. 8 del 6/04/2017;

VISTO il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po ed approvato nella seduta di Comitato Istituzionale del 3 marzo 2016, con deliberazione n.2/2016;

VISIONATI gli elaborati trasmessi: istanza, elaborato fotografico, atto di concessione in scadenza;

EFFETTUATI gli opportuni accertamenti;

CONSIDERATO che tutta la zona oggetto di richiesta di concessione ricade nella fascia B di deflusso della piena prevista dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Piacenza, nonché inserita nelle competenze del Parco Fluviale del Trebbia;

CONSIDERATO che il Gruppo Aeromodellistico Piacentino è edotto della presenza dell'erosione in località Molinazzo di Sotto, a monte dei terreni utilizzati per l'attività di aeromodellismo dello stesso e che AIPo/Piacenza, con nota prot. n.6347 del 19/03/2019, comunicava che l'erosione in questione non evidenziava la necessità di intervenire con lavori di somma urgenza per la salvaguardia della pubblica incolumità, in quanto fenomeno rientrante nei normali processi di evoluzione morfologica di un corso d'acqua non arginato come il fiume Trebbia;

EVIDENZIATO che il presente provvedimento è rilasciato nei limiti dell'attività di polizia idraulica che questa Agenzia svolge ai sensi del R.D. n. 523/1904;

PRESCINDENDO da ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari ai termini di legge attualmente in vigore,

**SI ESPRIME PARERE POSITIVO
PER I SOLI ASPETTI IDRAULICI**

al rinnovo della concessione per l'occupazione delle aree demaniali identificate catastalmente al foglio n.24, mappale 22 del Comune di Gossolengo, per una superficie complessiva di 6500 m², ad uso area per attività con aeromodelli.

Il presente atto è emesso subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le attività di cui al presente parere idraulico saranno sotto l'esclusiva responsabilità e a totale cura e spesa del richiedente;
2. il parere positivo è accordato per le aree suindicate e come specificatamente indicato negli elaborati tecnici allegati alla richiesta e nello stato di fatto e nella consistenza in cui si trovano le aree interessate;
3. ogni modifica a quanto dettato dal presente parere e relative prescrizioni, dovrà essere nuovamente accordato da quest'Ufficio; l'esecuzione di opere e/o attività difformi a quanto prescritto o l'inosservanza delle condizioni dettate comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare al richiedente mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. Quest'Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata dalla richiesta;
2. Il richiedente si impegna a:

- utilizzare le aree oggetto del presente atto secondo le normali direttive ambientali in uso nella zona;
 - non eseguire opere che possano portare ad una qualunque alterazione dello stato dei luoghi, della loro fisionomia e dello stato altimetrico e planimetrico, in modo che essi vengano ad assumere, in tutto o in parte, forme o condizioni diverse da quelle originarie;
 - non creare cumuli e/o accatastamenti di materiale che possano influire sul deflusso delle acque in occasioni di piene e/o di morbide del corso d'acqua;
 - non eseguire buche, bassure e scavi in genere che modifichino la morfologia del terreno o allontanare materiale delle pertinenze demaniali che dovranno essere salvaguardate così come le difese idrauliche, con particolare riferimento all'attività legata al presente parere;
3. in considerazione del fatto che i terreni oggetto della richiesta ricadono all'interno della fascia B di deflusso della piena prevista dal PTCP e quindi con la possibilità di variazioni repentine dei livelli idrometrici, il richiedente è obbligato a tenersi informato sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia-Romagna);
 4. in caso di eventi di piena del fiume Trebbia dovranno essere messe in atto tutte le misure di interdizione alle aree oggetto di concessione, procedure necessarie ed indispensabili alla tutela della pubblica incolumità;
 5. in caso di distruzione e/o danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali in seguito ad eventi di piena del corso d'acqua, il richiedente non avrà nulla a pretendere da quest'Agenzia per la ricostruzione o il ripristino di quanto danneggiato che potrà avvenire a proprie cure e spese;
 6. il richiedente dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni di questo Ufficio, al completo ripristino e/o riparazione di eventuali danneggiamenti che dovessero verificarsi alle pertinenze idrauliche durante l'esercizio del presente parere idraulico, così come dovrà provvedere a proprie cure e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree in concessione;
 7. in dipendenza di necessità operative del personale della scrivente Agenzia, che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e al R.D. 2669/1937, come pure quello di ogni qualsiasi altra Amministrazione Pubblica o di soggetti terzi operanti per le medesime che ne avessero eventuale necessità per motivi di servizio, dovrà essere garantito il transito lungo le pertinenze idrauliche demaniali del tratto oggetto del presente parere idraulico;
 8. copia della documentazione amministrativa relativa alla Concessione, della quale il presente parere idraulico costituisce parte integrante, dovrà essere esibita dal Concessionario o da personale incaricato, a semplice richiesta del personale AIPO addetto alla vigilanza.

Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile del parere idraulico di quanto in argomento, che si intende accordato ai sensi del regolamento di polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del richiedente; pertanto quest'Agenzia si ritiene estranea al risarcimento di tutti i danni, non esclusi gli eventi di piena, che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché a persone o cose, restando sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale in merito all'uso improprio del presente parere idraulico;
2. il richiedente potrà cedere la concessione a terzi solo nei casi previsti dalla legge e previo il consenso della scrivente Agenzia; il soggetto subentrante avrà l'obbligo dell'accettazione e del rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere idraulico;

3. La scrivente Autorità Idraulica, per motivi connessi alla sicurezza idraulica e per qualsiasi sopravvenuta necessità di tipo idraulico, si riserva la facoltà di revocare il presente parere qualora divenisse incompatibile con interventi o modifiche da apportare al corso d'acqua e/o alle relative pertinenze idrauliche, così come in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nello stesso; in tali casi, così come in caso di rinuncia alla concessione, il richiedente dovrà provvedere, a proprie cure e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle strutture a servizio dell'attività, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPO, senza che possa essere richiesto alcun tipo di risarcimento;
4. in caso di inadempienza ai sopracitati obblighi, quest'Agenzia si riserva di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme a carico del richiedente nei modi, nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937.
5. per quanto non fosse previsto nelle presenti clausole, valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore ed interessanti la tutela dei Beni Ambientali e Forestali, la Polizia Idraulica e quelle che eventualmente fossero emanate dopo il rilascio del presente parere;
6. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

Dati i processi erosivi in corso di evoluzione relativamente all'area in oggetto si richiama il R.D. 523/1904 che individua nei proprietari e possessori frontisti, assimilabili ai titolari di concessione, i soggetti ai quali rimane ad esclusivo carico la costruzione di difesa dei loro beni.

Il presente parere non esime il richiedente dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, lasciando l'Agenzia scrivente totalmente sollevata ed estranea al riguardo.

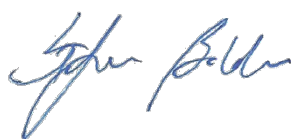
Il Dirigente

Dott. Ing. Gianluca Zanichelli

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)*

VISTO: La Posizione Organizzativa Tecnica

Ing. Stefano Baldini



DETERMINAZIONE N. 702 DEL 22/11/2023

OGGETTO: PARCO REGIONALE FLUVIALE DEL TREBBIA- NULLA OSTA E VALUTAZIONE DI INCIDENZA SU ISTANZA DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DEL FIUME TREBBIA AD USO PISTA PER ATTIVITÀ CON AEROMODELLI, POSTA IN LOCALITÀ MOLINAZZO SOTTO, COMUNE DI GOSSOLENGO. PC19T0055 – SD 13455/2023. RICHIEDENTE: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GRUPPO AEROMODELLISTICO PIACENTINO.

IL RESPONSABILE DI Servizio Autorizzazioni Ambientali

Visti:

- la L.R. n. 19 del 04/11/2009 "Istituzione del Parco Regionale Fluviale del Trebbia";
 - la L.R. n. 24 del 23/12/2011 "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano"; la L. 394/91 "Legge quadro sulle aree protette" (art. 13 c. 1);
 - la L.R. 6/2005 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000";
 - la L.R. n. 7/2004 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali";
 - la L.R. 4/2007 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
 - gli art.25,26, 27 e 28 della L.R. 20 maggio 2021 n. 4 "Legge Europea per il 2021";
 - la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1191 del 30.07.2007 "Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione d'Incidenza ai sensi dell'art.2 comma 2 della L.R. n. 7/04";
 - la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 343/2010 "Direttiva relativa alle modalità specifiche e agli aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta da parte degli enti di gestione delle aree protette (artt.40 e 49 della L.R. 6/2005)";
 - la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 667 del 18.05.2009 "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";
 - la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 79 del 22 gennaio 2018 "Approvazione delle Misure Generali di Conservazione, delle Misure Specifiche di Conservazione e dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle deliberazioni n. 1191/07 e n. 667/09.";
 - la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1147 del 16 luglio 2018 "Approvazione delle modifiche alle Misure Generali di conservazione, alle Misure Specifiche di Conservazione e ai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 79/2018 (Allegati A, B e C)";
 - la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1336 del 1° agosto 2022 "Approvazione Misure Specifiche di Conservazione dei Siti interessati dal progetto Life Eremita";
 - la D.G.R. n. 1174 del 10.07.2023 "Direttiva Regionale sulla Valutazione di Incidenza Ambientale (Vinca)";
 - la Determina Dirigenziale n. 14585 del 03.07.2023 - Allegato A, "Elenco delle tipologie dei Piani, dei Programmi, dei Progetti, degli Interventi e delle Attività (P/P/P/I/A) di modesta entità valutati come non incidenti negativamente sulle specie animali e vegetali e sugli habitat di interesse comunitario presenti nei siti della rete Natura 2000 dell'Emilia-Romagna e oggetto di preavalutazione";
 - la Determina Dirigenziale n. 14561 del 03.07.2023, "Elenco delle condizioni d'obbligo e delle indicazioni progettuali dei Piani, dei Programmi, dei Progetti, degli Interventi e delle Attività (P/P/P/I/A) soggetti alla procedura di valutazione di incidenza ambientale";
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 marzo 2019



"Designazione di 116 zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografica continentale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art.3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357"

- il Regolamento Regionale 1° agosto 2018 n.3 "Approvazione del Regolamento Forestale in attuazione dell'art. 13 della L.R. n.30/81";
- il "Regolamento relativo all'applicazione delle spese di istruttoria nei procedimenti di rilascio di autorizzazioni ambientali dell'Ente di Gestione per i Parchi e per la Biodiversità Emilia Occidentale" approvato con delibera di Comitato Esecutivo n.° 111 del 22/12/2020;
- il "Regolamento per il rilascio del nulla osta dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale", approvato con deliberazione di Giunta Regionale n.1203 del 21 settembre 2020;
- il decreto del Presidente dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale n. 2 del 27.01.2022 di nomina delle posizioni organizzative a valere per il periodo dal 01.02.2022 al 31.12.2023;

Vista la nota n. 84431 del 15.05.2023, assunta a prot. n. 2879 del 15.05.2023 dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, con la quale ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ha trasmesso richiesta di parere su istanza di concessione presentata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.) Gruppo Aeromodellistico Piacentino, per occupazione di area demaniale del fiume Trebbia ad uso pista per attività con aeromodelli, posta in località Molinazzo Sotto, comune di Gossolengo. PC19T0055 – SD 13455/2023 identificata al F. 24 mappale n. 22p del N.C.T., per una superficie di 6500 m²;

Vista la nota prot. 3016 del 22.05.2023 dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale con la quale sono state richieste integrazioni;

Vista la nota del 23.06.2023, assunta a protocollo n. 3561 del 23.06.2023 dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, con la quale l'A.S.D. Gruppo Aeromodellistico Piacentino ha trasmesso le integrazioni richieste;

Vista l'ulteriore nota del 23.06.2023, assunta a protocollo n. 3571 del 23.06.2023 dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, con la quale l'A.S.D. Gruppo Aeromodellistico Piacentino ha trasmesso documentazione integrativa volontaria aggiuntiva;

Considerato che:

- l'Ente di Gestione con atto DET-AMB-2019-2944 del 17/06/2019 di ARPAE Emilia-Romagna dispone in concessione non esclusiva dei terreni appartenenti al demanio idrico inclusi nel Parco Regionale Fluviale del Trebbia, per l'attuazione delle finalità istituzionali dell'area protetta e a condizione che gli interventi previsti siano direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti Rete Natura 2000 ivi inclusi (ZSC/ZPS IT4010016 "Basso Trebbia" e ZSC/ZPS IT4010018 "Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio");
- i terreni demaniali richiesti dal Gruppo Aeromodellistico Piacentino sono ubicati in sponda destra del fiume Trebbia e compresi nella concessione di cui sopra;
- con nota del Direttore del 27.05.2020 acquisita al prot. PG/2020/77874 del 28/05/2020 di ARPAE-SAC PC, questo Ente ha espresso parere favorevole alla permanenza dell'attività in oggetto solo per un periodo limitato (quantificabile in anni 3) entro il quale, una volta approvato il Piano Territoriale del

Parco, si dovrà provvedere a verificare la compatibilità dell'attività stessa con le previsioni della pianificazione territoriale approfondendo altresì le problematiche di ordine giuridico sollevate dalla medesima Agenzia;

- al momento non è possibile definire con certezza il periodo occorrente per l'approvazione del Piano Territoriale del Parco e pertanto, in via prudenziale, si ritiene di accordare la possibilità di permanenza dell'attività nell'area demaniale in parola ma per un periodo inferiore rispetto a quello precede stabilito;
- sulla base degli elaborati prodotti dal proponente la superficie dell'area demaniale richiesta in concessione è di 6500 m², suddivisa nelle seguenti zone: pista aeromodelli in cemento, prato, tettoia, deposito, posto primo estintore, accesso pista, parcheggio aeromodelli, parcheggio veicoli;
- per accedere all'area demaniale in parola l'A.S.D. Gruppo Aeromodellistico Piacentino ha richiesto in concessione anche il tratto di viabilità demaniale costituito dal sedime della pista camionabile in concessione al Consorzio Gestione Strade Trebbia (rif. DET AMB DET-AMB-2016-4183 del 27/10/2016, in corso di rinnovo) posta in parte sul F.24 map.22p e in parte su demanio non censito di cui al F.24 fronte mappale 22p;
- l'accesso alla pista camionabile in concessione al Consorzio Gestione Strade Trebbia è regolata da una sbarra di chiusura con lucchetto a combinazione o chiave, a disposizione degli aventi diritto e da cartelli monitori che interdicono l'accesso ai non autorizzati;
- sulla base degli elaborati prodotti dal proponente lo svolgimento dell'attività di volo degli aeromodelli è praticata entro la proiezione a terra di uno spazio aereo circolare avente raggio di circa 150 m, con centro ubicato al margine est della mezzeria della pista aeromodelli in cemento in parola, e ad una quota di circa 80 metri dal suolo;
- l'area demaniale richiesta ricade in parte all'esterno della ZPS/ZPS IT4010016 "Basso Trebbia, seppur nelle sue immediate vicinanze, mentre la viabilità d'accesso ricade in parte all'interno e in parte all'esterno del Sito di Rete Natura 2000 in parola, nel quale sono segnalati i seguenti habitat e specie di interesse comunitario: habitat 3270 e 3240, Natrice tassellata (Natrix tassellata), Sternula (Sternula albifrons), Sterna (Sterna hirundo), Occhione (Burhinus oediconemus), Circus aeruginosus (Falco di Palude), Barbo comune (Barbus plebejus), Lasca (Chondrostoma genei), Vairone (Leuciscus souffia muticellus), Cobite comune (Cobitis taenia), Vespertilio di Daubenton (Myotis daubentonii), Nottola (Nyctalus noctula);
- l'area demaniale richiesta, comprensiva della viabilità d'accesso, ricade in Area contigua, zona C e B del Parco Regionale Fluviale del Trebbia;

Visto il modulo A2 di preavalutazione di incidenza;

Ritenuto di provvedere in merito, per propria competenza;

DETERMINA

1. Di rilasciare nulla osta per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 40 della L.R. 6/2025, all'istanza di concessione di area demaniale del fiume Trebbia ad uso pista per attività con aeromodelli comprensiva della viabilità d'accesso, identificata al F. 24 mappale n. 22p e F.24 fronte mappale 22p del N.C.T., per una superficie di 6500 m², posta in località Molinazzo Sotto, comune di Gossolengo, richiesta dall'A.S.D. Gruppo Aeromodellistico Piacentino, rif. PC19T0055 – SD 13455/2023;



2. Di concludere la procedura di Valutazione di Incidenza evidenziando che il rilascio della concessione per l'uso dell'area demaniale sopra descritta, non determina un'incidenza negativa significativa sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario presenti nella ZPS/ZPS IT4010016 "Basso Trebbia" nel rispetto delle seguenti misure di mitigazione:

- l'A.S.D. Gruppo Aeromodellistico Piacentino dovrà:
 - consegnare la combinazione/chave del lucchetto posto sulla sbarra di chiusura all'ingresso della viabilità di accesso unicamente ai propri iscritti;
 - accertarsi che la sbarra sposta all'ingresso della viabilità di accesso rimanga sempre chiusa dopo ogni transito in entrata o in uscita;
 - vigilare affinché l'utilizzo dell'area concessionata sia effettuato unicamente dai propri iscritti;
 - mantenere posizionati gli automezzi dei propri iscritti esclusivamente all'interno dell'area concessionata dotandoli di un contrassegno da apporre sul veicolo in sosta;
 - non apporre sulla superficie dell'area demaniale ulteriori strutture, temporanee o permanenti, di qualsiasi tipologia, oltre a quelle attualmente presenti;
 - mantenere l'area demaniale in condizioni di pulizia e decoro, provvedendo al corretto smaltimento dei rifiuti prodotti e alla rimozione di quelli che per qualsiasi causa sono/saranno in essa depositati;
 - mantenere l'attività di sorvolo entro uno spazio aereo circolare di 150 m di raggio, con centro ubicato sulla mezzeria, al margine est della pista aeromodelli in cemento in parola, come da allegato tecnico parte integrante del presente atto; l'area il sorvolo dovrà essere anche mantenuta ad est della pista demaniale camionabile per evitare l'interferenza con la ZPS/ZPS IT4010016 "Basso Trebbia";
 - effettuare l'attività di volo esclusivamente durante le ore diurne;
- in occasione di manifestazioni e/o per particolari utilizzi dell'area da parte di soggetti terzi a fini addestrativi o didattici e/o con altre tipologie di aeromodelli simili (esempio veicoli APR), l'A.S.D. GAP dovrà comunicare preventivamente a questo Ente il nominativo del soggetto attuatore, le giornate e gli orari di svolgimento delle iniziative ed essere presente con proprio personale per fornire ragguagli in merito alle condizioni di utilizzo dell'area, con particolare riferimento allo spazio aereo entro cui mantenere il sorvolo degli aeromodelli;
- divieto di accensione di fuochi a terra;
- divieto di conduzione di cani liberi al seguito;
- divieto di sfalcio e/o taglio della vegetazione erbacea, arbustiva e arborea presente nelle aree circostanti a quella concessionata;
- di stabilire che la durata della concessione dell'area demaniale non dovrà essere superiore ad anni 2 (due) dalla data di rilascio della stessa;
- di non consentire il rinnovo automatico della concessione al termine dei due anni di durata;

3. Di rilasciare il presente atto nei limiti di competenza di questo Ente, fatti salvi i diritti di terzi;

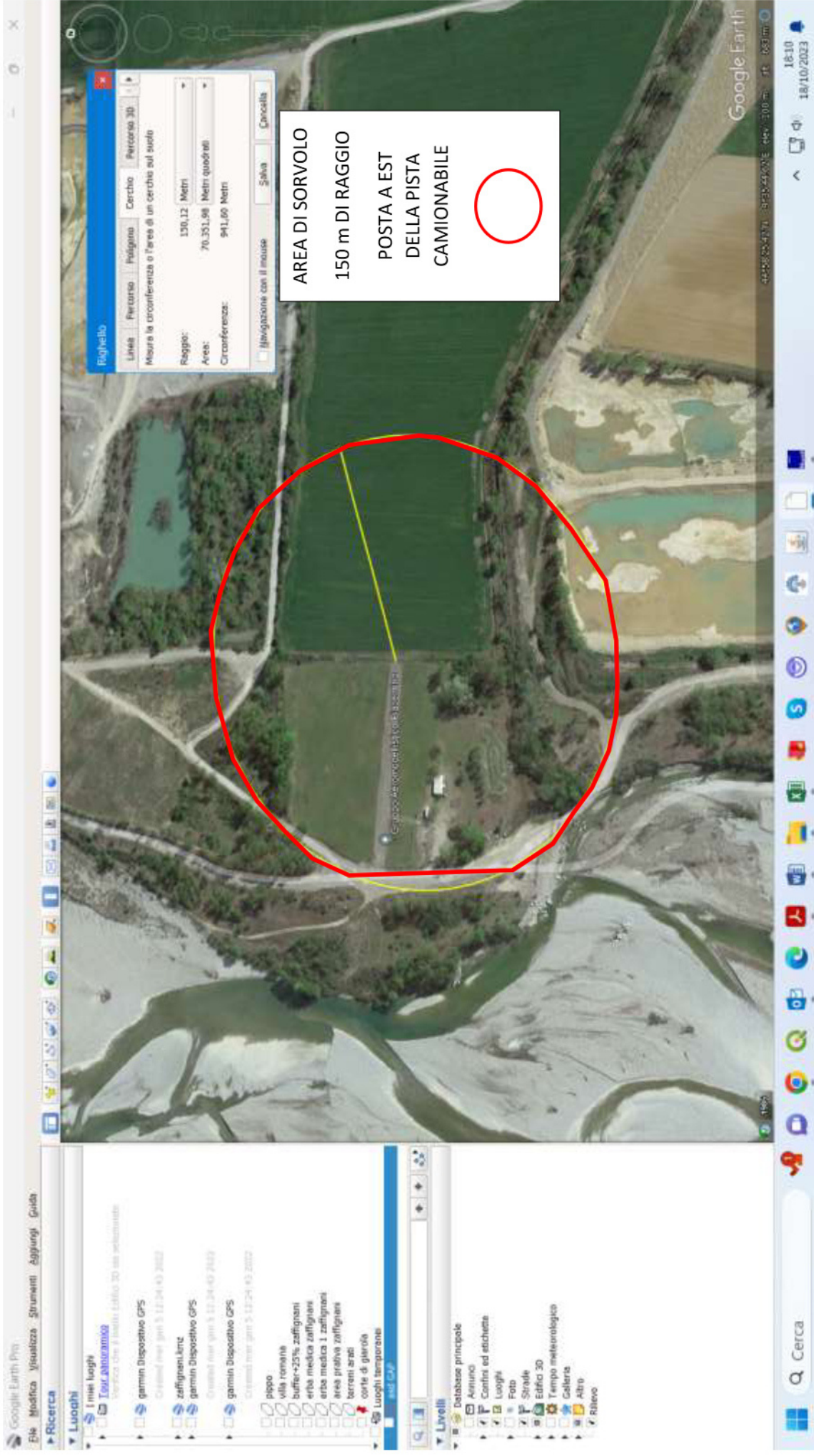
4. Di dare atto che la presente determina:

- va inserita nel registro delle determinazioni;



- va trasmessa all'Area Vigilanza e all'Area Conservazione dell'Ente;
- va trasmessa ad ARPAE-SAC di Piacenza e per conoscenza all'Agenzia Interregionale per il Fiume Po, al Comune di Gossolengo, all'A.S.D. Gruppo Aeromodellistico Piacentino c/o avv. Gandini Annalisa, al Gruppo Carabinieri Forestali di Parma-Piacenza e al Nucleo Carabinieri Forestali di Gazzola;
- va pubblicata integralmente ai sensi della L. 394/91 art. 13, per la durata di 7 giorni nell'albo del Comune interessato e nell'albo dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale.

Il Responsabile di Area
PORTA STEFANO / InfoCamere S.C.p.A.
*documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*





SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.